

Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20

Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.

(Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 07.05.2008)

INDICE

CAPO I - Norme generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Principi

CAPO II - Partecipazione ad associazioni

Art. 4 - Adesione ad associazioni esistenti

Art. 5 - Costituzione di associazioni nuove

Art. 6 - Recesso

CAPO III - Partecipazione a fondazioni

Art. 7 - Adesione a fondazioni esistenti

Art. 8 - Costituzione di fondazioni nuove

CAPO IV - Partecipazione a società

Art. 9 - Partecipazione a società esistenti

Art. 10 - Costituzione di società nuove

Art. 11 - Dimissione, riduzione e incremento delle partecipazioni

Art. 12 - Scelta dei soci

CAPO V - Governo delle partecipazioni

Art. 13 - Esercizio delle prerogative di socio nelle associazioni

Art. 14 - Esercizio delle prerogative di socio nelle società

Art. 15 - Relazioni al Consiglio regionale

Art. 16 - Coordinamento delle partecipazioni

CAPO VI Disposizioni in materia di componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione

Art. 17 - Componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione

Art. 18 - Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5

(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)

Art. 18 bis - Esclusione

CAPO VII - Disposizioni in materia di compensi degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione

Art. 19 - Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione

Art. 20 - Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione e da enti locali

Art. 21 - Compensi degli organi amministrativi delle società miste

Art. 22 - Emolumenti

Art. 22 bis - Esclusione

CAPO VIII - Pubblicità dei dati

Art. 23 - Pubblicità dei dati

CAPO IX - Norma transitoria

Art. 24 - Norma transitoria

CAPO I
Norme generali

Art. 1
Oggetto

-
1. La presente legge disciplina le condizioni e le modalità della partecipazione regionale a soggetti di diritto privato, in attuazione dell'articolo 51, comma 1, dello Statuto e detta norme in materia di numero e compensi dei componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.

Art. 2
Finalità

1. La disciplina contenuta nella presente legge è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) definire, in conformità con lo Statuto regionale, le competenze degli organi della Regione riguardo la partecipazione, anche in fase di costituzione, a soggetti di diritto privato;
 - b) rendere omogenee le modalità di partecipazione della Regione per tipologia di soggetto al quale si intende partecipare;
 - c) semplificare gli strumenti di partecipazione della Regione;
2. *Abrogato. (2)*

Art. 3
Principi

1. La partecipazione della Regione, anche nella fase costitutiva, a soggetti di diritto privato avviene in coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione ed è limitata, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 59 dello Statuto, alle ipotesi in cui si renda necessaria per il perseguimento di un interesse di rilievo regionale.
2. La partecipazione della Regione ad associazioni avviene di norma quando l'attività dell'associazione abbia dimensione territoriale almeno regionale.
3. La Regione non può costituire, assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in società aventi per oggetto produzione di beni o di servizi non strettamente necessari per perseguire le proprie finalità istituzionali.
4. E' ammessa la costituzione o la partecipazione in società che producono servizi di interesse generale.

CAPO II
Partecipazione ad associazioni

Art. 4
Adesione ad associazioni esistenti

1. L'adesione della Regione ad associazioni esistenti è disposta, con deliberazione, dal Consiglio regionale, qualora l'associazione svolga un'attività funzionale ai compiti istituzionali del Consiglio. Nella deliberazione sono indicati gli oneri relativi all'adesione.
2. L'adesione della Regione ad associazioni esistenti è disposta dalla Giunta regionale qualora l'associazione svolga un'attività funzionale ai compiti istituzionali degli organi di governo.
3. Ai fini di cui al comma 2, ogni anno la Giunta regionale approva, per ciascuna delle sue direzioni generali, una deliberazione con cui dispone le nuove partecipazioni alle associazioni, indicandone i relativi oneri, nonché eventuali recessi. La deliberazione è comunicata alla commissione consiliare competente in materia.
4. Il pagamento annuale della quota di partecipazione della Regione ai soggetti di cui al presente articolo è disposto con atto dirigenziale.

Art. 5
Costituzione di associazioni nuove

1. La promozione della costituzione, da parte della Regione, di nuove associazioni è disposta dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 61, nei quali sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale, è individuato il relativo finanziamento e possono essere fissate particolari condizioni e modalità della partecipazione.
2. La Giunta regionale approva, con deliberazione, lo schema dello statuto dell'associazione, nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. L'approvazione è preceduta dal parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni dall'assegnazione dell'atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere all'approvazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, quale legale rappresentante della Regione, o un assessore da lui delegato, sono competenti a compiere gli atti necessari al perfezionamento della costituzione dell'associazione.

Art. 6
Recesso

1. Il recesso della Regione dalle associazioni di cui all'articolo 4, è disposto dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 4, comma 2.
2. In ogni altro caso il recesso della Regione dalle associazioni è disposto dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui all'articolo 10 della l.r. 49/1999 .

CAPO III
Partecipazione a fondazioni

Art. 7
Adesione a fondazioni esistenti

1. L'adesione della Regione a fondazioni esistenti è disposta dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui all'articolo 10 della l.r. 49/1999 , nei quali sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale ed è individuato il relativo finanziamento.

Art. 8
Costituzione di fondazioni nuove

1. La promozione, da parte della Regione, della costituzione di fondazioni nuove è disposta dal Consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, negli atti di programmazione di cui all'articolo 10 della l.r. 49/1999 , nei quali sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale, è individuato il relativo finanziamento e possono essere fissate particolari condizioni e modalità della partecipazione.
2. La Giunta regionale approva con deliberazione lo schema dello statuto della fondazione nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. L'approvazione è preceduta dal parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni dall'assegnazione dell'atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere all'approvazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, quale legale rappresentante della Regione, o un assessore da lui delegato, sono competenti a compiere gli atti necessari al perfezionamento della costituzione della fondazione.

CAPO IV
Partecipazione a società

Art. 9
Partecipazione a società esistenti

1. La partecipazione della Regione a società esistenti è disposta dal Consiglio regionale, nel rispetto dell'articolo 3 e delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 30, 31 e 32, della l. 244/2007 , negli atti di programmazione di cui all'articolo 10 della l.r. 49/1999 , nei quali è individuata l'entità della partecipazione, sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale, è indicato il relativo finanziamento e possono essere fissate particolari condizioni e modalità della partecipazione. Il Consiglio regionale, in particolare, dà espressamente atto del rispetto dei principi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

Art. 10
Costituzione di società nuove

1. La promozione, da parte della Regione, della costituzione di società nuove è disposta dal Consiglio regionale, nel rispetto dell'articolo 3 e delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 30, 31 e 32 della l. 244/2007 , negli atti di programmazione di cui all'articolo 10 della l.r. 49/1999 , nei quali è individuata l'entità della partecipazione, sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale, è indicato il relativo finanziamento e possono essere fissate particolari condizioni e modalità della partecipazione. Il Consiglio regionale, in particolare, dà espressamente atto del rispetto dei principi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.
2. La Giunta regionale approva con deliberazione lo schema dello statuto della società di nuova costituzione, nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. L'approvazione è preceduta dal parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni dall'assegnazione dell'atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere all'approvazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, quale legale rappresentante della Regione, o un assessore da lui delegato, sono competenti a compiere gli atti necessari al perfezionamento della costituzione della società.

*Art. 11**Dismissione, riduzione e incremento delle partecipazioni*

1. La dismissione, l'incremento o la riduzione, da parte della Regione, della partecipazione a società di cui detiene la maggioranza del capitale è disposta dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui all'articolo 10 della l.r. 49/1999.
2. In ogni altro caso di dismissione, incremento o riduzione dell'entità della partecipazione regionale in società, la determinazione relativa è assunta dalla Giunta regionale con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni dall'assegnazione dell'atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 sono assunte tenuto conto delle relazioni di cui all'articolo 15.

*Art. 12**Scelta dei soci*

1. La scelta dei soci partecipanti alle società di cui all'articolo 10 o interessate dalle variazioni di cui all'articolo 11 avviene mediante procedure di evidenza pubblica.

CAPO V***Governo delle partecipazioni****Art. 13**Esercizio delle prerogative di socio nelle associazioni*

1. La Regione esercita le prerogative di socio nelle associazioni tramite il Presidente della Giunta, o l'assessore da lui delegato.
2. In caso di impedimento dell'assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente.

*Art. 14**Esercizio delle prerogative di socio nelle società*

1. La Regione partecipa all'assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato.
2. In caso di impedimento dell'assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente.

*Art. 15**Relazioni al Consiglio regionale*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), per ogni altra partecipazione ai soggetti di cui ai capi III e IV, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'andamento dell'attività di tali soggetti e sulla rispondenza dei relativi risultati agli indirizzi regionali.

*Art. 16**Coordinamento delle partecipazioni*

1. Ai fini dell'elaborazione delle relazioni di cui all'articolo 15, la Giunta regionale definisce con deliberazione una procedura di monitoraggio delle partecipazioni, realizzata attraverso la raccolta e l'elaborazione, da parte di un'unica struttura, dei dati e delle informazioni fornite dai dirigenti competenti nella materia cui le partecipazioni si riferiscono, o acquisite direttamente dai soggetti partecipati.

CAPO VI***- Disposizioni in materia di componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione****Art. 17**Componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione*

1. Nelle società a totale partecipazione regionale, anche indiretta, il numero dei componenti degli organi amministrativi è compreso fra tre e cinque.
2. Nelle società di cui al comma 1 in luogo del Consiglio di amministrazione può essere previsto l'amministratore unico.

3. Nelle società miste a partecipazione regionale, il numero dei componenti degli organi societari designati dai soci pubblici, compresi quelli designati dalla Regione, non può essere superiore a cinque.

Art. 18 - Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5

(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)

omissis (1)

Art. 18 bis

Esclusione (3)

1. *Le disposizioni del presente capo non si applicano alle società quotate in borsa.*

CAPO VII

Disposizioni in materia di compensi degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione

Art. 19

Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione

1. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente dalla Regione non può essere superiore rispettivamente al 25 per cento e al 10 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
2. *Per i soggetti di cui al comma 1, lo statuto o l'organo competente ai sensi del codice civile può prevedere indennità di risultato solo in caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata. (4)*
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli organi amministrativi comunque denominati.
- 3 bis. *Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante all'amministratore delegato non può essere superiore al limite massimo determinato ai sensi del comma 1, con riferimento al presidente del consiglio di amministrazione. (5)*
4. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al presidente del collegio dei revisori e ai membri del collegio non può essere superiore rispettivamente al 7 per cento e al 5 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

Art. 20

Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione e da enti locali

1. Nelle società totalmente partecipate dalla Regione e da enti locali, nelle quali la Regione detiene la maggior quota di partecipazione, il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione non può essere superiore al limite massimo determinato ai sensi dell'articolo 19.
2. Nelle società totalmente partecipate dalla Regione e da enti locali, nelle quali la Regione non detiene la maggior quota di partecipazione, il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione è determinato come previsto per il rappresentante degli enti locali dalla normativa statale in materia.
3. Nel caso di parità di quote, il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione è determinato rispettivamente nella misura massima del 40 per cento e del 15 per cento dell'indennità di maggiore importo fra quelle spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli organi amministrativi comunque denominati.
5. L'indennità dei membri del collegio dei revisori nei casi di cui ai commi 1 e 3, è determinata nel massimo come previsto dall'articolo 19, comma 4.

Art. 21

Compensi degli organi amministrativi delle società miste

1. Nelle società a partecipazione mista, nelle quali la Regione detiene la maggior quota di partecipazione, la misura massima dei compensi del Presidente e dei membri del consiglio di amministrazione è determinata ai sensi dell'articolo 19.

2. Nelle società a partecipazione mista regionale, nelle quali gli enti locali detengono la maggior quota di partecipazione, la misura massima dei compensi del Presidente e dei membri del consiglio di amministrazione è determinata ai sensi dell'articolo 20, comma 2.
3. I compensi di cui al presente articolo possono essere aumentati in misura non superiore al 10 per cento.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli organi amministrativi comunque denominati.
5. L'indennità dei membri del collegio dei revisori nelle società di cui al comma 1 è determinata nel massimo come previsto dall'articolo 19, comma 4.

Art. 22
Emolumenti

1. Agli amministratori delle società di cui al presente capo è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, nella misura fissata con deliberazione della Giunta regionale, in analogia a quanto stabilito per i dirigenti regionali.

Art. 22 bis
Esclusione (6)

1. *Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano alle società quotate in borsa.*

CAPO VIII
Pubblicità dei dati

Art. 23
Pubblicità dei dati

1. La Giunta regionale pubblica sul proprio sito web l'elenco delle società totalmente o parzialmente partecipate indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio regionale.
2. Il Consiglio e la Giunta regionale (7) pubblicano, ciascuno sul proprio sito web, gli incarichi da essi conferiti nelle società cui la Regione partecipa e l'ammontare dei relativi compensi. Tali elenchi sono tra loro opportunamente collegati in modo da garantire all'utente agevole consultazione e lettura.
3. I dati di cui al presente articolo sono aggiornati ogni sei mesi.

CAPO IX
Norma transitoria

Art. 24
Norma transitoria

1. Il Consiglio regionale valuta, entro il 31 ottobre 2008, la conformità delle partecipazioni societarie esistenti con le disposizioni contenute nella presente legge, tenuto conto delle ricadute occupazionali; in caso di non conformità, la Giunta regionale provvede entro il 30 giugno 2009 alla dismissione delle stesse, con procedure di evidenza pubblica.
2. La Giunta regionale assume le opportune iniziative affinché entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le società partecipate dalla Regione adeguino gli statuti alle disposizioni in essa contenute, eventualmente provvedendo alla modifica dei patti parasociali.
3. I compensi degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione ai sensi degli articoli 19, 20, commi 1 e 3, e 21, comma 1, sono rideterminati entro i limiti massimi stabiliti nel capo VII e comunque in misura non superiore a quanto percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla stessa data.

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 febbraio 2008, n. 5
2. Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 24.
3. Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 25.
4. Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 26.
5. Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 26.
6. Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 27.
7. Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 9.